

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

Dispositivo n. 26/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 43/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Massimo Procaccini – Vice Presidente (Relatore);
Prof. Domenico Apicella – Componente;
Avv. Francesco Corsi – Componente;
Avv. Filippo Crocè – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 gennaio 2020,
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società ASD Lumignacco (matr. FIGC 75014)
avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal CR Friuli Venezia Giulia – LND nei
confronti del calciatore Nascimbeni Alessandro (n. 06.08.1999 – matr. FIGC 5445694),
il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla ASD Lumignacco e quindi dichiara nullo e privo di
efficacia il provvedimento di svincolo del calciatore Nascimbeni Alessandro, con effetto dalla data odierna.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso in Roma, in data 9 gennaio 2020.

IL RELATORE
F.to Avv. Massimo Procaccini

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 10 gennaio 2020.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia